



# *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

**DELIBERA N. 267/18/CSP**

**ORDINANZA-INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DI NOVA SUGHERETO  
SOCIETÀ COOPERATIVA (FORNITORE DEL SERVIZIO DI MEDIA  
AUDIOVISIVO IN AMBITO LOCALE “SOVERATO UNO S1”) PER LA  
VIOLAZIONE DELLA DISPOSIZIONE CONTENUTA NELL’ART. 1, COMMA  
1, LETT. F), PUNTO 1), ALL. A) ALLA DELIBERA N. 353/11/CONS E  
ALL’ART. 29, COMMA 3, D.LGS. 177/05  
(CONTESTAZIONE CO.RE.COM. CALABRIA N. 05/2018 -  
PROC. 02/18/RIP CO.RE.COM.CALABRIA)  
(PROC. 72/18/DZ-CRC)**

L’AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 13 novembre 2018;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 recante “*Testo unico della radiotelevisione*” e, in particolare, gli artt. 29, comma 3 e 51;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59 recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*”, convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 10 recante “*Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*”;

VISTA la legge 29 luglio 2015, n. 115, recante “*Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea - Legge europea 2014*”;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689 recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, recante “*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e Consultazione pubblica sul documento recante Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 581/15/CONS;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante “*Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 405/17/CONS;

VISTA la delibera n. 353/11/CONS, del 23 giugno 2011, recante “*Nuovo regolamento relativo alla radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 565/14/CONS;

VISTA la **legge regionale, del 22 gennaio 2001, n. 2, recante “Istituzione e funzionamento del Comitato regionale per le Comunicazioni – CORECOM”**;

VISTA la delibera n. 52/99/CONS recante “*Individuazione degli indirizzi generali relativi ai Comitati Regionali per le Comunicazioni*”;

VISTA la delibera n. 53/99/CONS recante “*Approvazione del regolamento relativo alla definizione delle materie di competenza dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni delegabili ai Comitati Regionali per le Comunicazioni*”;

VISTA la delibera n. 402/03/CONS, recante “*Delega di funzioni al Comitato regionale per le comunicazioni Calabria*”;

VISTO l’Accordo quadro del 28 novembre 2017 tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative regionali e delle Province autonome di cui alla delibera n. 395/17/CONS del 29 luglio 2008;

VISTA la convenzione del 19/21 dicembre 2017 che delega al Co.Re.Com Calabria l’esercizio della funzione delegate in tema di comunicazioni;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

## **1. Fatto e Contestazione**

Il Comitato regionale per le comunicazioni Calabria, nell'ambito della propria attività di monitoraggio della programmazione televisiva trasmessa dal giorno 23 al giorno 29 aprile 2018 sul servizio di media audiovisivo in ambito locale Soverato Uno S1 ha accertato, in data 03 luglio 2018, la violazione della disposizione normativa contenuta nell'art. 1, comma 1, *lett. f)*, punto 1), All. A) alla delibera n. 353/11/CONS e nell'art. 29, comma 3, d.lgs. 177/05 da parte della Nova Sughereto Società Cooperativa fornitore del predetto servizio di media audiovisivo in ambito locale.

Successivamente, con atto del citato Comitato regionale per le comunicazioni – cont. n. 05 ANNO 2018/N° PROC. 01/18/RIP – è stata contestata, in data 03 luglio 2018 e notificata in pari data alla predetta società la violazione della disposizione normativa contenuta nell'art. 1, comma 1, *lett. f)*, punto 1), All. A) alla delibera n. 353/11/CONS e nell'art. 29, comma 3, d.lgs. 177/05, nel periodo sopra indicato, per aver “*violato l’obbligo di non trasmettere messaggi pubblicitari televisivi oltre il 5 per cento di ogni ora di diffusione*”.

In particolare, il giorno 23 aprile 2018, a titolo esemplificativo, nella fascia oraria 14.00.00 / 15.00.00, sono state trasmesse comunicazioni commerciali audiovisivi nella misura pari al 16,172%; il giorno 24 aprile 2018, a titolo esemplificativo, nella fascia oraria 14.00.00 / 15.00.00, sono state trasmesse comunicazioni commerciali audiovisivi nella misura pari al 8,956%; il giorno 25 aprile 2018, a titolo esemplificativo, nella fascia oraria 14.00.00 / 15.00.00, sono state trasmesse comunicazioni commerciali audiovisivi nella misura pari al 10,561%; il giorno 26 aprile 2018, a titolo esemplificativo, nella fascia oraria 14.00.00 / 15.00.00, sono state trasmesse comunicazioni commerciali audiovisivi nella misura pari al 7,856%; il giorno 27 aprile 2018, a titolo esemplificativo, nella fascia oraria 20.00.00 / 21.00.00, sono state trasmesse comunicazioni commerciali audiovisivi nella misura pari al 15,867%; il giorno 28 aprile 2018, a titolo esemplificativo, nella fascia oraria 14.00.00 / 15.00.00, sono state trasmesse comunicazioni commerciali audiovisivi nella misura pari all'11,233%; infine, il giorno 29 aprile 2018, a titolo esemplificativo, nella fascia oraria 14.00.00 / 15.00.00, sono state trasmesse comunicazioni commerciali audiovisivi nella misura pari al 10,644%.

Inoltre, il predetto fornitore del servizio di media audiovisivo, il giorno 23 aprile 2018, “*ha trasmesso in interconnessione per oltre dodici ore*”, in particolare, per 12 ore, 34 minuti e 39 secondi.

## **2. Deduzioni della società**

La parte, nel presentare al suddetto Organismo regionale appositi scritti difensivi datati 17 luglio 2018, ha sostenuto che *“il [...] limite complessivo della durata dei messaggi pubblicitari congiunti”*, laddove risulta determinato dall’interconnessione della programmazione televisiva trasmessa sui servizi di media audiovisivi a carattere commerciale e a carattere comunitario S1 TV e Soverato Uno S1, *“non risulta essere mai stato superato”*.

Inoltre, riguardo alla violazione dell’art. 29, comma 3, d.lgs. 177/05, la parte ha eccepito che *“lo sfioramento di 34 minuti e 39 secondi, per come è rilevabile dalle registrazioni, si è verificato a seguito di un imprevedibile prolungamento di una trasmissione [...]”*

### **3. Valutazioni dell’Autorità**

Ad esito dell’istruttoria svolta, il Comitato regionale per le comunicazioni Calabria, con apposita relazione, ha proposto a questa Autorità *“di irrogare la sanzione in misura pari al minimo edittale”*.

La proposta del predetto Organismo regionale risulta meritevole di accoglimento, ad eccezione del riferimento alla determinazione dell’entità della sanzione da irrogare.

Riguardo alla prima eccezione sollevata dalla parte, il Comitato regionale per le comunicazioni Calabria ha contestato, correttamente, la trasmissione di comunicazioni commerciali audiovisive in misura eccedente il limite di affollamento orario pari al 5% di cui all’art. 1, comma 1, *lett. f)*, punto 1), All. A) alla delibera n. 353/11/CONS sul servizio di media audiovisivo a carattere comunitario Soverato Uno S1, non trovando, pertanto, applicazione il distinto limite di affollamento pubblicitario orario pari al 25% riferito alla trasmissione di comunicazioni commerciali audiovisive sul servizio di media audiovisivo a carattere commerciale S1 TV, ai sensi dell’art. 38, comma 9, d.lgs. 177/05.

Riguardo alla seconda eccezione, la parte si è limitata a dichiarare, senza documentare, il carattere imprevedibile dell’evento che ha determinato *“lo sfioramento di 34 minuti e 39 secondi”*, tra l’altro non contraddetto da dimostrazioni contrarie.

Considerata, infatti, la natura obiettiva dell’illecito commesso, ai fini dell’accertamento della concreta idoneità della condotta posta in essere dal fornitore del servizio di media audiovisivo a pregiudicare il bene tutelato, deve aversi riguardo esclusivamente all’effetto oggettivamente prodotto dalla mancata trasmissione di programmi televisivi nella misura prescritta.

In tema di sanzioni amministrative, ai sensi dell’art. 3 della legge n. 689 del 1981, tra l’altro, è necessaria e, al tempo stesso, sufficiente la coscienza e la volontà della condotta, senza che occorra la concreta dimostrazione del dolo o della colpa; la norma, infatti, pone una presunzione di colpa in ordine al fatto vietato a carico di colui che lo

ha commesso, riservando, poi, a questi l'onere di provare di aver agito senza colpa non riscontrabile nella vicenda segnalata.

Non si ravvisa, quindi, la fattispecie dell'errore incolpevole/inevitabile sulla liceità della condotta posta in essere, né potrebbe rilevare la buona fede, come causa di esclusione della responsabilità amministrativa, ai sensi della l. n. 689 del 1981, art. 3, comma 2, , che ricorre solo quando esso risulti inevitabile, in quanto, dalla documentazione in atti non si riscontra la dimostrazione del verificarsi di un evento imprevedibile e inevitabile, a cui non è stato possibile resistere, estraneo al fornitore del servizio media audiovisivo e, quindi, atto a generare la convinzione della liceità della condotta tenuta (Cass. 8 maggio 2001 n. 6383, Cass. 9 settembre 2002 n. 13072, Cass. 4 luglio 2003 n. 10607, Cass. 15 giugno 2004 n. 11253, Cass. 11 giugno 2007 n. 13610, Cass. 28 gennaio 2008, n. 1781, , Cass. 16 gennaio 2008, n. 726 e Cass. 9 gennaio 2008 n.228).

La violazione della disposizione sopra citata, pertanto, non è da considerarsi dipesa da un errore scusabile e, in quanto tale, in grado di elidere la punibilità della condotta tenuta dalla società stessa, cui è tenuta, comunque, a dotarsi di un'organizzazione interna, tale da garantire l'osservanza degli obblighi posti all'esercizio dell'attività cui l'autorizzazione si riferisce.

In conclusione, non può dubitarsi del mancato rispetto degli obblighi di cui all'art. 1, comma 1, *lett. f)*, punto 1), All. A) alla delibera n. 353/11/CONS e all'art. 29, comma 3, d.lgs. 177/05 da parte della Nova Sughereto Società Cooperativa fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale Soverato Uno S1.

CONSIDERATO che, ai sensi del citato art. 1, comma 1, *lett. f)*, punto 1), All. A) alla delibera n. 353/11/CONS, il fornitore di servizi di media a carattere comunitario in ambito locale si impegna “*a non trasmettere più del 5% di pubblicità per ora di diffusione*”;

CONSIDERATO che, ai sensi del citato art. 29, comma 3, d.lgs. 177/05, “*l'autorizzazione abilita a trasmettere in contemporanea per una durata di sei ore per le emittenti radiofoniche analogiche e di dodici ore per le emittenti televisive analogiche. La variazione dell'orario di trasmissione in contemporanea da parte di soggetti autorizzati è consentita, previa comunicazione da inoltrare al Ministero con un anticipo di almeno quindici giorni. È fatto salvo il caso di trasmissioni informative per eventi eccezionali e non prevedibili di cui all'articolo 5, comma 1, lettera i), numero 3*”;

RITENUTO che, ad esito dell'esame della documentazione istruttoria in atti, si rileva dimostrata da parte di Nova Sughereto Società Cooperativa fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale “*Soverato Uno S1*” la violazione delle disposizioni

di cui all'art. 1, comma 1, *lett. f)*, punto 1), All. A) alla delibera n. 353/11/CONS e all'art. 29, comma 3, d.lgs. 177/05, per non aver rispettato gli obblighi di non trasmettere comunicazioni commerciali audiovisive in misura eccedente il 5 per cento per ora di diffusione e di trasmettere in contemporanea per una durata non superiore a dodici ore, nel periodo compreso tra il giorno 23 e il giorno 29 aprile 2018;

RITENUTA, pertanto, per la violazione del disposto di cui all'art. 1, comma 1, *lett. f)*, punto 1), All. A) alla delibera n. 353/11/CONS la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.033,00 (milletrentatre/00) a euro 25.823,00 (venticinquemilaottocentoventitre/00), ai sensi del combinato disposto dei commi 1, *lett. b)*, 2, *lett. a)* e 5, dell'art. 51, decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177;

RITENUTO, per le ragioni precisate, di dover determinare la sanzione per la singola violazione contestata nella misura corrispondente al doppio del minimo edittale della sanzione pari a euro 2.066,00 (duemilasessantasei/00) al netto di ogni altro onere accessorio e che in tale commisurazione rilevano, altresì, i seguenti criteri, di cui all'articolo 11 della legge n. 689/1981:

#### **A. Gravità della violazione**

Il comportamento posto in essere dalla Nova Sughereto Società Cooperativa deve ritenersi di media entità in considerazione del fatto che si sono verificati numerosi episodi di violazione della normativa di settore nel corso di sette giornate di programmazione televisiva oggetto di monitoraggio e in misura eccedente in modo rilevante il limite prescritto, tali da aver comportato indebiti vantaggi economici per il fornitore del servizio di media audiovisivo in esame.

#### **B. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione**

La società non ha documentato di aver posto in essere un adeguato comportamento in tal senso.

#### **C. Personalità dell'agente**

La società, per natura e funzioni svolte, in quanto titolare di autorizzazione alla diffusione televisiva in ambito locale, deve essere supportata da strutture interne adeguate allo svolgimento delle proprie attività nel pieno rispetto del quadro normativo vigente.

#### **D. Condizioni economiche dell'agente**

In considerazione della situazione economica della società in esame che presenta condizioni economiche positive con un bilancio al 31 dicembre 2016 in utile (fonte: Registro Imprese), si ritiene congruo determinare l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria applicabile nella misura come sopra indicata;

CONSIDERATO che, nel caso concreto, ricorre il c.d. concorso materiale di illeciti, in quanto la messa in onda, frazionata nel tempo, di distinte comunicazioni commerciali audiovisive deve essere trattata quale commissione di più illeciti posti in essere con una pluralità di condotte distinte, tale da comportare, sotto il profilo sanzionatorio, l'applicazione della disciplina del c.d. cumulo materiale delle sanzioni;

RITENUTO, per l'effetto, di dover determinare la sanzione per la violazione delle disposizioni normative contestate nella misura di euro 14.462,00 (quattordicimilaquattrocentosessantadue/00) corrispondente al doppio del minimo edittale pari a euro 2.066,00 (duemilasessantasei/00) previsto per la singola violazione moltiplicata per n. sette (n. 7) giornate di programmazione televisiva secondo il principio del cumulo materiale delle sanzioni;

RITENUTA, pertanto, per la violazione del disposto di cui all'art. 29, comma 3, d.lgs. 177/05 la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 516,00 (cinquecentosedici/00) a euro 5.165,00 (cinquemilacentosessantacinque/00), ai sensi dell'art. 51, commi 1, *lett. m*), 2, *lett. e*), e 5, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

RITENUTO, per le ragioni precisate, di dover determinare la sanzione per la singola violazione contestata nella misura corrispondente a una volta e mezzo il minimo edittale della sanzione pari a euro 774,00 (settecentosettantaquattro/00) al netto di ogni altro onere accessorio e che in tale commisurazione rilevano, altresì, i seguenti criteri, di cui all'articolo 11 della legge n. 689/1981:

#### **A. Gravità della violazione**

Il comportamento posto in essere dalla Nova Sughereto Società Cooperativa deve ritenersi di lieve entità, considerato che il mancato adempimento dell'obbligo di cui al citato art. 29, comma 3, d.lgs. 177/05, risulta accertato con riferimento a un solo giorno di programmazione televisiva monitorata.

#### **B. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione**

La società non ha documentato di aver posto in essere un adeguato comportamento in tal senso.

#### **C. Personalità dell'agente**

La società, per natura e funzioni svolte, in quanto titolare di autorizzazione alla diffusione televisiva in ambito locale, deve essere supportata da strutture interne adeguate

allo svolgimento delle proprie attività nel pieno rispetto della disposizione normativa sopra riportata.

#### **D. Condizioni economiche dell'agente**

In considerazione della situazione economica della società in esame che presenta condizioni economiche positive con un bilancio al 31 dicembre 2016 in utile (fonte: Registro Imprese), si ritiene congruo determinare l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria applicabile nella misura come sopra indicata;

RITENUTO, per l'effetto, di dover determinare la sanzione per la violazione delle disposizioni normative contestate nella misura di euro 774,00 (settecentosettantaquattro/00) per la violazione della disposizione normativa contenuta nell'art. 29, comma 3, d.lgs. 17705;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Martusciello, relatore ai sensi dell'articolo 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Autorità*;

#### **ORDINA**

a Nova Sughereto Società Cooperativa fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale "Soverato Uno SI" - codice fiscale 01524240791- con sede legale in San Sostene (CZ), via Nazionale snc di pagare la sanzione amministrativa di euro 15.236,00 (quindicimiladuecentotrentasei/00), al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto per la violazione della disposizione normativa contenuta nell'art. 1, comma 1, lett. f), punto 1), All. A) alla delibera n. 353/11/CONS e nell'art. 29, comma 3, d.lgs. 177/05 nei termini descritti in motivazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 51 del d.lgs. n. 177/2005.

#### **INGIUNGE**

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato o mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN n. IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00, evidenziando nella causale "Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n.267/18/CSP", entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge n. 689/81.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "Delibera n. 267/18/CSP".

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 13 novembre 2018

IL PRESIDENTE

Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE

Antonio Martusciello

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE

Riccardo Capecchi